


# Fabbricato New

## Assicurazione del fabbricato

In allegato i seguenti documenti:

- 
- A white line-art icon on an orange background showing a hand holding a house, symbolizing insurance or protection.
- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
    - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
    - DIP aggiuntivo Danni
    - Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
  - **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
  - **INFORMATIVA PRIVACY**

### Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via del Fante, 21 - 37122 Verona - arcaassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 0458192111 - fax +39 0458192630  
Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 02655770234 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 253375 - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123  
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

[www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it)

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Fabbricato New

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza offre diverse garanzie per una copertura completa dei danni al fabbricato quali ad esempio danni da Incendio, eventi atmosferici, atti vandalici ed altri danni.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio:** assicura contro i danni materiali e diretti all'abitazione a seguito di incendio, da eventi atmosferici, sociopolitici e altri danni. Per questa sezione è previsto il servizio di riparazione diretta del danno tramite una rete di artigiani convenzionati con i periti che collaborano con la Compagnia. Ad integrazione della garanzia base la sezione prevede delle garanzie speciali.
- ✓ **Responsabilità civile:** offre copertura dai danni causati accidentalmente ai terzi e derivanti dalla proprietà e/o conduzione del/i fabbricato/i assicurato/i. Ad integrazione della garanzia base la sezione prevede delle garanzie speciali.

### Garanzie supplementari

**Danni da acqua:** assicura i danni materiali e diretti al fabbricato a seguito di spargimento di acqua. Per questa sezione è previsto il servizio di riparazione diretta del danno tramite una rete di artigiani convenzionati con i periti che collaborano con la Compagnia.

**Vetri e cristalli:** risarcisce i danni di rottura di vetri e cristalli, di pertinenza delle parti di fabbricato di uso comune.

**Tutela legale:** offre copertura dei danni economici derivanti dalle spese necessarie a garantire la Tutela Legale conseguente alla proprietà del fabbricato.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



### Che cosa NON è assicurato?

- X Non sono coperti da assicurazione i fabbricati che non siano costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili.
- X I danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi.
- X Non sono considerati terzi, i conviventi, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente o affine. Quando l'assicurato non sia una persona fisica, non sono considerati terzi il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, il suo amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di dipendenza.



### Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigie (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente), scoperti (percentuale del danno che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nelle garanzie) quali, a titolo di esempio:

- ! Incendio: i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! Danni da acqua: i danni causati da gelo e da colpo d'ariete.
- ! Vetri e cristalli: i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature.
- ! Responsabilità Civile: danni da furto.
- ! Tutela legale: la Compagnia non si assume il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali.



### Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per il fabbricato ubicato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- ✓ **Tutela legale:**
  - per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale la garanzia è prestata per i casi assicurativi che insorgono in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;
  - In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



### Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



### Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



### Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo [arcaassicurazioni@pec.unipol.it](mailto:arcaassicurazioni@pec.unipol.it), almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione del contratto tramite comunicazione esplicita all'intermediario o alla Compagnia.

Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto tramite una piattaforma online tale comunicazione può essere inviata anche digitalmente utilizzando la medesima piattaforma.

In tutti questi casi hai diritto al rimborso del premio corrisposto al netto delle imposte.

# Assicurazione del fabbricato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

  
**ARCA ASSICURAZIONI**

Prodotto: Fabbricato New

18 Giugno 2026 - ultima edizione disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## Società

**SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A.** ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it); e-mail: [informa@arcassicura.it](mailto:informa@arcassicura.it); pec: [arcaassicurazioni@pec.unipol.it](mailto:arcaassicurazioni@pec.unipol.it). Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 213,2 milioni e il risultato economico a € 61,0 milioni di euro. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,85 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2025 è disponibile sul sito [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it) (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

*I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione*

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

"Garanzia base Incendio" Sezione 2, Art. 20, pag. 10 di 40

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Sono previsti sconti crescenti in base numero di garanzie presenti in polizza e in base al tipo di fabbricato da assicurare

#### OPZIONI CON PAGAMENTI DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

##### Incendio:

"Fenomeni elettrici" Sezione 2, Art. 22, pg. 11 di 40

"Eventi socio-politici" Sezione 2, Art. 23, pg. 11 di 40

"Eventi atmosferici": Sezione 2, Art. 24, pg. 12 di 40

"Indennità aggiuntive": Sezione 2, Art. 25, pg. 13 di 40

**Danni da acqua:** Sezione 3, pg.15 di 40

**Vetri e cristalli:** Sezione 4, pg.20 di 40

##### Responsabilità civile:

"Responsabilità Civile del conduttore della singola unità immobiliare": Sezione 5, Art. 46, pg. 24 di 40

"Responsabilità Civile dell'amministratore del condominio": Sezione 5, Art. 47, pg. 24 di 40

**Tutela legale:** Sezione 6, pg.27 di 40



### Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi** Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



### Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:



**INCENDIO** – sono esclusi i danni: da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate; da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; da furto, rapina, occupazione abusiva; di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato; a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, tende esterne, cose mobili all'aperto; se non espressamente compresi sono esclusi i danni: da tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio, sommosse e atti violenti o dolosi in genere, anche se perpetrati individualmente; da trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento, valanghe, smottamenti, frane, pressione della neve e altre calamità provocate da forze della natura; da cedimento o movimenti artificiali del terreno; da stillicidio, a umidità, usura, gelo, usura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici; da infiltrazioni sotterranee; indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati. Caduta di aeromobili, meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate ordigni esplosivi e/o radioattivi. Eventi socio-politici da appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizioni delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati. Eventi atmosferici - grandine, vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali), cose abbattute e cose trasportate dal vento, acqua penetrata all'interno del fabbricato: contenuto di vetrate, lucernari, verande,

fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nella copertura o nei serramenti); danni alle cose all'aperto; causati da cedimento, smottamenti e frantumamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli o accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde. **Sovraccarico di neve** da valanghe, slavine, gelo; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento. **Indennità aggiuntive - oneri dovuti al Comune**, multe o ammende. **DANNI DA ACQUA** - sono esclusi i danni: da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate; da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; da furto, rapina, occupazione abusiva; di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato; a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, tende esterne, cose mobili all'aperto; se non espressamente compresi sono esclusi i danni: da tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio, sommosse e atti violenti o dolosi in genere, anche se perpetrati individualmente; da trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento, valanghe, smottamenti, frane, pressione della neve e altre calamità provocate da forze della natura; da cedimento o movimenti artificiali del terreno; da stillicidio, a umidità, usura, gelo, usura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici; da infiltrazioni sotterranee; indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati; causati o subiti da impianti idrici interrati e da impianti di irrigazione; causati da colpo d'ariete. **Garanzia base A e Garanzia base B da gelo**; da rigurgito di liquidi conseguente a occlusione dei sistemi di scarico del fabbricato o a inefficienza della rete fognaria pubblica; a cose contenute in locali interrati o seminterrati. **Garanzia base B - Spese di ricerca e di riparazione per danni da spargimento d'acqua** spese relative alla ricerca e riparazione: degli impianti idrici interrati e quelli per l'irrigazione; dei pannelli radianti. **Garanzia base C - Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas** spese non elencate. **Garanzia base C - Occlusione di tubazioni**, danni da rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica e dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana; **Gelo** da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati; ai locali sprovvisti di apparati di riscaldamento o con apparati non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. **VETRI E CRISTALLI**: sono esclusi i danni: da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate; da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; da furto, rapina, occupazione abusiva; di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato; a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, tende esterne, cose mobili all'aperto; se non espressamente compresi: da tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio, sommosse e atti violenti o dolosi in genere, anche se perpetrati individualmente; da trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento, valanghe, smottamenti, frane, pressione della neve e altre calamità provocate da forze della natura; da cedimento o movimenti artificiali del terreno; da stillicidio, a umidità, usura, gelo, usura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici; da infiltrazioni sotterranee; indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati; verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; da difettosa installazione o vizio di costruzione, e a rigature o scheggiature; a lucernari in genere salvo quelli in vetro antisfondamento. **RESPONSABILITÀ CIVILE** esclusi i danni: da atti dolosi dell'assicurato, del contraente o dei loro familiari; da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane; da detenzione o uso di esplosivi o sostanze radioattive; da furto; da esercizio di attività personali dell'assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari; da umidità, stillicidio, gelo, insalubrità dei locali; da spargimento di acqua, qualunque ne sia la causa; da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; da guerra, insurrezione generale, occupazione militare, invasione; da esplosioni o emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; alle cose e agli animali che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto. **Garanzia A- Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) Responsabilità Civile personale dei dipendenti del contraente per danni involontariamente cagionati a terzi** contraente; **Responsabilità Civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato** responsabilità derivanti al committente ai sensi del D.Lgs. 494/96. **Garanzia base B malattie professionali. Responsabilità Civile del conduttore della singola unità immobiliare**, danni arrecati da animali; per conduttori di uffici e studi professionali e loro dipendenze, per la **Responsabilità Civile loro derivante dall'uso dei locali occupati e dell'arredamento ivi esistente** responsabilità derivante dall'esercizio della specifica attività professionale. **Responsabilità Civile dell'amministratore del condominio** danni da omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi. **TUTELA LEGALE** garanzie non valide per controversie relative a: diritto di famiglia, successioni e donazioni; in materia fiscale e amministrativa; per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive; proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili; fatti dolosi delle persone assicurate; fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente; controversie tra assicurati; diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione; per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti il fabbricato dell'assicurato indicato in polizza; compravendita o permuta di immobili; trasformazione, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di appalto, fornitura o posa in opera di materiali per le controversie con la compagnia e ARAG.

**Alle coperture assicurative offerte dal contratto, inoltre, sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo**

**Franchigie - INCENDIO**: Furto o guasti a fissi ed infissi, Perdita olio combustibile, Fenomeni elettrici: € 100,00. **DANNI DA ACQUA**: Danni da spargimento d'acqua, Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua, Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, Occlusione di tubazioni, Gelo, Danni a cose in locali interrati o seminterrati (se locali di pertinenza dell'abitazione): € 150,00; Danni a cose in locali interrati o seminterrati (se locali di pertinenza di attività artigiane o commerciali): € 1.500,00. **RESPONSABILITÀ CIVILE**: Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.): 6%.

**Scoperti - INCENDIO**: **Eventi Socio-Politici**, **Eventi atmosferici**: 10% minimo € 250,00. **Eventi atmosferici**: 15% minimo € 1.500,00 (per fabbricati con parti aperte da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti). **RESPONSABILITÀ CIVILE**: R.C. dell'Amministratore del Condominio: 10% minimo € 150,00; **Danni da interruzioni-sospensioni attività industriali**, **Danni da inquinamento accidentale**: 10% minimo € 1.500,00.

|  |   |
|--|---|
|   | <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b> |
| <p>Fabbricato New si rivolge ai proprietari e locatari di fabbricati, condomini, porzioni di fabbricato, fabbricati unifamiliari, uffici e studi professionali</p> |   |
|   | <b>Quali costi devo sostenere?</b>      |
| <p><b>Costi di intermediazione</b> La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 21,95% del Premio imponibile</p>                                 |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b> |   |
| <b>All'impresa assicuratrice</b>                                    | <p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, <a href="mailto:reclami@arcassicura.com">reclami@arcassicura.com</a>.<br/>I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>AI'IVASS</b>   | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> - Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>  |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b> |  |
| <b>Arbitro Assicurativo</b>   | Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
| <b>Mediazione</b>   | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale   |
| <b>Negoziazione assistita</b>   | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).   |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>  | Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da 3 medici secondo le modalità meglio esplicitate nelle Condizioni di Assicurazione<br>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET  |

|   |   |
|---|---|
| <b>REGIME FISCALE</b>   |   |
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>   | <b>Trattamento fiscale</b> . Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Furto e rapina: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Tutela Legale: 21,25%. <b>Tassazione delle prestazioni assicurate</b> . Non prevista.  |
| <b>Cosa è il diritto all'oblio oncologico?</b>  |   |
| <b>Diritto all'oblio oncologico</b>   | Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.<br>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico">https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico</a> . |
| <b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b> | Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.  |
| <b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>   | Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.<br>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.  |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# Fabbricato New

Assicurazione del fabbricato

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Documento redatto in conformità alle Linee guida del

Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

Vivi la tua casa in tutta serenità!

Con l'offerta assicurativa **Fabbricato New** hai a disposizione importanti coperture e un innovativo servizio di **riparazione diretta del danno per guasti causato da fenomeni elettrici e danni da acqua**.

Il prodotto tutela l'abitazione dall'**incendio** per i danni da incendio, fulmine o scoppio. Puoi inoltre tutelarti per i danni causati da **fenomeni elettrici, eventi atmosferici, eventi sociopolitici, atti vandalici e sovraccarico di neve**.

Con la **garanzia Responsabilità civile** hai a disposizione una **copertura economica** per i danni accidentalmente causati ad altre persone derivanti dalla proprietà o conduzione dell'immobile assicurato e, se decidi di effettuare dei lavori di straordinaria manutenzione alla tua casa, per i danni subiti da prestatori di lavoro o dagli stessi provocati a terzi

Puoi completare la tua copertura con garanzie facoltative:

- **Per i danni da acqua** causati dalla rottura accidentale degli impianti idrici, spese di ricerca e riparazione.
- **Vetri e cristalli offre copertura** per i danni materiali e diretti relativi alla rottura di vetri e cristalli.
- **Tutela legale che può essere utilizzata** in caso di controversie legali derivanti dalla proprietà o conduzione del fabbricato.

Nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei tuoi confronti, abbiamo utilizzato dei box informativi che a titolo puramente esemplificativo, ti saranno utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie presenti nella polizza.

## HAI BISOGNO DI AIUTO?

 800-484343

Per denunciare un sinistro

 Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci" del sito [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it)

## My ARCA

### Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa in un click!

Accedi o registrati per consultare:



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**

E per effettuare:




La **denuncia** di un sinistro.



... e molto altro ancora!

### HAI BISOGNO DI AIUTO?

 800-849089

Dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 18.00



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci"  
del sito [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it)



## My ARCA

è la piattaforma dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** per accedere al sito:



# Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Glossario</b>   | <b>5</b>  |
| <b>1 Norme che regolano il contratto in generale</b>     | <b>7</b>  |
| <b>2 Incendio</b>  | <b>10</b> |
| <b>3 Danni da acqua</b>                                  | <b>15</b> |
| <b>4 Vetri e cristalli</b>                               | <b>20</b> |
| <b>5 Responsabilità Civile</b>                           | <b>22</b> |
| <b>6 Tutela legale</b>                                   | <b>27</b> |
| <b>7 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri</b> | <b>30</b> |
| <b>Norme di legge richiamate in polizza</b>              | <b>35</b> |
| <b>Modulo di denuncia</b>                                | <b>39</b> |

## Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

**ASSICURATO:** soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

**ASSICURAZIONE:** contratto di assicurazione.

**COMPAGNIA:** l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

**CONTRAENTE:** soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

**COSE:** sia i beni materiali sia gli animali.

**DANNO DIRETTO:** Danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

**DANNO MATERIALE:** distruzione totale o parziale di un bene materiale.

**DOCUMENTAZIONE SANITARIA:** gli originali della cartella clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese notule e ricevute dei farmaci).

**ESPLOSIONE:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**FABBRICATO:** l'intera costruzione edile o la parte di essa assicurata e la relativa quota indivisa del Fabbricato, compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrato nonché le sue pertinenze purché realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti, giardini, aree scoperte e relative infrastrutture anche sportive. In particolare gli impianti fissi idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti fotovoltaici, pannelli solari, impianti di allarme, videocitofoni, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne, cancelli, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes e rivestimenti.

Sono compresi affreschi, statue e vetrate purché non abbiano valore artistico.

**FISSI E INFISSI:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato e, in genere, quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie.

**FRANCHIGIA:** parte di danno indennizzabile che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

**IMPIANTI IDRICI:** pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di apparati idraulici, igienico-sanitari, di riscaldamento (anche autonomo) o condizionamento al servizio del fabbricato assicurato.

**INCENDIO:** combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

**INDENNIZZO:** somma dovuta dalla compagnia in caso di sinistro .

**OCCLUSIONE:** ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

**POLIZZA:** documento che prova l'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.

**PREMIO:** prestazione in denaro dovuta dal contraente alla compagnia.

**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:** forma di Assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, il Risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**RIGURGITO:** riflusso di liquidi alle condutture con verso contrario al flusso naturale.

**RIPARAZIONE DIRETTA:** possibilità offerta all'assicurato di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani messi a disposizione dai periti incaricati dalla compagnia con l'obiettivo di riparare il danno alle cose

assicurate.

**RISCHIO:** probabilità che si verifichi il sinistro.

**ROTTURA ACCIDENTALE:** situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, l'impianto idrico si spezza o subisce falle o fenditure e quindi è prodotta una soluzione di continuità dell'impianto.

**SCOPERTO:** percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

**SCOPPIO/IMPLOSIONE:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.

**SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

**TUTELA LEGALE:** l'ASSICURAZIONE tutela legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

**UNICO CASO ASSICURATIVO:** uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili a un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti.

**VALORE INTERO:** la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**VETRI E CRISTALLI:** lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, vetrate artistiche, lucernai, specchi pertinenti agli ingressi, scale e altri vani di uso comune del FABBRICATO.

## Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO in relazione alle garanzie indicate in POLIZZA.

Le garanzie base, sempre operanti, sono Incendio e Responsabilità civile.

Il CONTRAENTE può personalizzare la copertura, scegliendo di acquistare una o più delle seguenti garanzie:

- Danni da acqua;
- Cristalli;
- Tutela legale.

Le coperture acquistate formano un unico contratto e sono indicate in POLIZZA per ciascun ASSICURATO.

## Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle indicate in POLIZZA e valgono esclusivamente per l'ubicazione e/o le persone indicate nella stessa.

## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

### Art. 3 - Decorrenza del contratto

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO è andato a buon fine l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.

**Se il CONTRAENTE non paga** le rate di PREMIO successive alla prima, l'ASSICURAZIONE **resta sospesa** dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia stato effettuato, ferme le successive scadenze. Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il CONTRAENTE ha il diritto di recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di effetto della POLIZZA tramite lettera raccomandata, PEC alla COMPAGNIA o, nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto tramite una piattaforma online, digitalmente attraverso la medesima piattaforma. La COMPAGNIA una volta ricevuta la comunicazione di recesso provvederà a restituire il PREMIO pagato al netto delle imposte. L'efficace esercizio del Diritto di recesso libera la COMPAGNIA e il CONTRAENTE da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a partire dalle ore 24:00 del giorno di invio della comunicazione di recesso alla COMPAGNIA.

**Il recesso non sarà possibile nel caso in cui venga richiesta la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate.**

### Art. 4 - Durata del contratto<sup>[1]</sup>

La durata del presente contratto è annuale con facoltà di optare o meno per il tacito rinnovo e viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione dello stesso nonché indicata sulla POLIZZA.

### Art. 5 - Proroga del contratto

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del CONTRAENTE della COMPAGNIA, la durata viene prorogata per 1 (uno) anno e così successivamente.

### Art. 6 - Disdetta del contratto

La disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto tramite lettera



[1]: La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza? Qualora il contratto sia stipulato "con tacito rinnovo", la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato "senza tacito rinnovo" la copertura si interrompe alla scadenza annua.

raccomandata e/o fax e/o PEC all'indirizzo [arcaassicurazioni@pec.unipol.it](mailto:arcaassicurazioni@pec.unipol.it).

## **QUANDO E COME DEVO PAGARE**

### **Art. 7 - Pagamento del premio**

Il pagamento del PREMIO può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario. Il CONTRAENTE è tenuto a versare il PREMIO o le rate di PREMIO alle scadenze pattuite. Il PREMIO deve essere pagato direttamente alla COMPAGNIA.

### **Art. 8 - Frazionamento del premio**

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Il PREMIO può essere frazionato semestralmente.

### **Art. 9 - Indicizzazione**

Qualora nel contratto venga richiamata la presente clausola, la somma assicurata della voce INCENDIO FABBRICATO e il relativo PREMIO è adeguata in base all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica, come segue:

- alla POLIZZA è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di PREMIO si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate ed il PREMIO vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

In caso contrario, in POLIZZA verrà indicato che la suddetta voce INCENDIO FABBRICATO rimarrà costante per tutta la durata contrattuale.

### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

## **CHE OBBLIGHI HO**

### **Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del RISCHIO possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Art. 12 - Aggravamento del rischio**

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del rischio.

**Gli aggravamenti di RISCHIO non noti** o non accettati dalla COMPAGNIA **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

### **Art. 13 - Diminuzione del rischio**

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del RISCHIO. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice

Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 14 - Dolo e colpa grave**

Arca Assicurazioni risarcisce i danni determinati da:

- colpa grave dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE;
- da dolo e colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di Legge **(esclusi i familiari)**.

#### **ALTRE NORME**

##### **Art. 15 - Modifiche al contratto**

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

##### **Art. 16 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali l'ASSICURATO, il CONTRAENTE e Arca Assicurazioni sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata o con altro mezzo certo.

##### **Art. 17 - Altre assicurazioni**

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'INDENNIZZO dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

##### **Art. 18 - Foro competente**

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

##### **Art. 19 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

**COSA È ASSICURATO****Art. 20 - Garanzia base Incendio**

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti al FABBRICATO assicurato causati da:

- a) INCENDIO;
- b) azione meccanica del fulmine;
- c) SCOPPIO ed ESPLOSIONE, purché non causati da ordigni esplosivi, Implosione;
- d) fumo, gas e vapori provocati da INCENDIO di enti anche non assicurati posti nell'ambito di 50 (cinquanta) metri;
- e) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese canne fumarie) purché collegati mediante adeguate condutture a regolamentari canne fumarie;
- f) caduta di aeromobili, meteoriti, velivoli spaziali e di COSE da questi trasportate, **esclusi** gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
- g) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli assicurati o al CONTRAENTE);
- h) onda d'urto sonora prodotta da mezzi aerei per effetto del superamento del muro del suono;
- i) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
- j) furto o guasti a fissi, infissi, videocitofoni e impianti di allarme, il tutto relativo a vani di uso comune, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. **È applicata una FRANCHIGIA di € 100,00 (cento). Per ciascun SINISTRO e per annualità assicurativa non saranno risarciti più di € 1.500,00 (millecinquecento) con il limite di € 500,00 (cinquecento) per singolo fisso o infisso;**
- k) sono inoltre compresi i guasti causati al FABBRICATO assicurato per impedire o arrestare l'INCENDIO nonché le spese di salvataggio (articolo 1914 Codice Civile).  
Inoltre Arca Assicurazioni rimborsa:
  - l) il valore dell'olio combustibile perduto a seguito di un evento garantito o di un guasto degli impianti **fino alla concorrenza massima di € 5.000,00 (cinquemila) e con una FRANCHIGIA di € 100,00 (cento);**
  - m) la perdita dei canoni di affitto dovuta a SINISTRO indennizzabile per il periodo necessario per il ripristino dei locali danneggiati per il massimo di 1 (un) anno dalla data del SINISTRO. Quando i locali danneggiati risultino effettivamente occupati dall'ASSICURATO viene rimborsata la pigione presumibile a essi relativa sempre per un massimo di 1(un) anno.

**COSA NON È ASSICURATO****Art. 21 - Rischi esclusi****Sono esclusi i danni:**

- a) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- b) causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- d) causati da furto, rapina, occupazione abusiva;
- e) di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del FABBRICATO;

f) a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, tende esterne, COSE mobili all'aperto.

**Quando non siano espressamente compresi sono esclusi anche i danni:**

- g) causati da tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio, sommosse e atti violenti o dolosi in genere, anche se perpetrati individualmente;
- h) causati da trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento, valanghe, smottamenti, frane, pressione della neve e altre calamità provocate da forze della natura;
- i) dovuti a cedimento o movimenti artificiali del terreno;
- j) dovuti a stillicidio, a umidità, usura, gelo, usura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici;
- k) dovuti a infiltrazioni sotterranee;
- l) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle COSE assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati.

Per ogni SINISTRO, in ogni caso, Arca Assicurazioni non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

## COME PERSONALIZZARE

### Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

*Il CONTRENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO*

#### Art. 22 - Fenomeni elettrici<sup>[2]</sup>

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti provocati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici a impianti e apparecchi elettrici ed elettronici, al servizio del FABBRICATO assicurato, da qualunque causa originati.


**La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'1% della somma assicurata per il FABBRICATO stesso e con l'applicazione della FRANCHIGIA di € 100,00 (cento) per SINISTRO.**

La FRANCHIGIA non verrà detratta se l'ASSICURATO sceglierà la liquidazione con la forma di "RIPARAZIONE DIRETTA" al momento della liquidazione del SINISTRO così come riportato all'Art. 70 - Forma di riparazione "guasti".

#### Art. 23 - Eventi socio-politici

Arca Assicurazioni risarcisce:

- i danni materiali e diretti causati al FABBRICATO assicurato da INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO, caduta di aeromobili, loro parti o COSE da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosa, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- gli altri danni materiali e diretti causati al FABBRICATO assicurato, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulto popolare, sciopero, sommosse o che compiano, individualmente in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La garanzia è estesa all'occupazione non militare del FABBRICATO. Se la durata dell'occupazione è superiore a 5 (cinque) giorni l'ASSICURAZIONE è limitata ai danni da INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO.

 [2]: Es: Valore a nuovo del fabbricato € 800.000,00 Un corto circuito determina danni all'impianto elettrico del fabbricato per € 3.500,00. Come previsto da questo articolo l'assicurato avrà la facoltà di scegliere tra: "Indennizzo Ordinario" che prevede il rimborso del danno con l'applicazione di una franchigia pari ad € 100,00. Il rimborso al danneggiato sarà pari a € 3.400,00; "Riparazione Diretta" che prevede la riparazione del danno da parte di un artigiano convenzionato con i periti incaricati dalla Compagnia. Al cliente non saranno applicate Franchigie e/o Scoperti e non verrà richiesto di anticipare il costo della riparazione, che sarà eseguita fino alla concorrenza della somma assicurata scelta al momento della sottoscrizione.

### **Sono esclusi i danni:**

- da appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizioni delle COSE assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
- da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati.

Arca Assicurazioni non indennizzerà, per annualità assicurativa, **una somma superiore all'80% della somma assicurata per la Garanzia base.**

Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato previa detrazione, per singolo SINISTRO, di un importo pari al **10% dell'INDENNIZZO stesso con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

### **Art. 24 - Eventi atmosferici**

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti arrecati al FABBRICATO assicurato dagli eventi sotto elencati purché siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di COSE, assicurate o non, poste nelle vicinanze:

- 1) grandine;
- 2) vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali);
- 3) COSE abbattute e COSE trasportate dal vento;
- 4) acqua penetrata all'interno del FABBRICATO:
  - a) attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine;
  - b) per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine.

**Relativamente ai punti 1), 2), 3) e 4) sono compresi altresì, con un limite di INDENNIZZO per annualità assicurativa pari al 10% del capitale ASSICURATO per il FABBRICATO, i danni a installazioni esterne quali:**

- cancelli, antenne, muri di recinzione;
- tende e relativi sostegni, **con un limite massimo di INDENNIZZO pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento) per uno o più sinistri nella stessa annualità assicurativa;**
- vetrate, lucernari, verande, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nella copertura o nei serramenti **(escluso comunque quanto in essi contenuto), col massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO e per annualità assicurativa;**
- lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica per effetto della grandine, **col massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO e per annualità assicurativa.**

### **Sono esclusi i danni:**

- subiti dalle COSE all'aperto;
- causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o RIGURGITO dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli o accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra

**Relativamente ai punti 1), 2), 3) e 4) Arca Assicurazioni non indennizzerà per annualità assicurativa una somma superiore all'80% della somma assicurata per la Garanzia base. Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato previa detrazione, per singolo SINISTRO, di un importo pari al 10% dell'INDENNIZZO stesso con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

- 5) sovraccarico di neve

Arca Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al FABBRICATO assicurato da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e dei serramenti in genere.

### **Sono comunque esclusi i danni:**

- causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché derivanti da evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento.

**La garanzia non è operante nel caso in cui il FABBRICATO non sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.**

In nessun caso Arca Assicurazioni sarà tenuta a pagare, per ogni annualità assicurativa, **un importo superiore al 20% della somma complessivamente assicurata per il FABBRICATO, con il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila) per ogni SINISTRO.**

Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato previa detrazione per singolo SINISTRO di un importo **pari al 10% dell'INDENNIZZO stesso con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Nel caso in cui parti del FABBRICATO assicurato siano aperte da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti la Garanzia "Eventi atmosferici", relativamente a queste parti, **verrà prestata con l'applicazione di uno SCOPERTO del 15% e minimo non indennizzabile di € 1.500,00 (millecinquecento).**

#### **Art. 25 - Indennità aggiuntive**

Arca Assicurazioni risarcisce, nell'ambito della somma assicurata sul FABBRICATO, purché conseguenti a eventi garantiti dalla POLIZZA, le spese:

- per la demolizione e lo sgombero dei residui del SINISTRO alla più vicina discarica autorizzata, **con il limite del 20% dell'INDENNIZZO dovuto per danni al FABBRICATO;**
- per gli onorari dei periti nominati dal CONTRAENTE in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri, **con il limite del 5% dell'INDENNIZZO e con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO;**
- per gli oneri dovuti al Comune, **escluse multe o ammende, fino a un massimo di € 5.000,00 (cinquemila).**

#### **ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA**

##### **Art. 26 - Caratteristiche costruttive del fabbricato**

Le garanzie sono operanti a condizione che il FABBRICATO sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili. Il FABBRICATO deve essere in buono stato di stabilità e manutenzione. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

##### **Art. 27 - Validità territoriale**

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio Italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

## Tabella A - Incendio

### Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

#### Garanzia Base Incendio e altri eventi (Art. 20)

| Garanzia/Argomento                           | Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro | Massimo indennizzo   |
|--|---|--|
| Furto o guasti a fissi ed infissi(lettera j) | Franchigia € 100,00                     | € 1.500,00 per sinistro e anno con il limite di € 500,00 per singolo fisso o infisso |
| Perdita olio combustibile(lettera l)         | Franchigia € 100,00                     | Fino a € 5.000,00  |
| Perdita canoni d'affitto(lettera m)          | -                                       | Un anno  |

#### Garanzie Aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

| Garanzia/Argomento              | Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro   | Massimo indennizzo  |
|---------------------------------|---|---|
| Fenomeni elettrici (art. 22)    | Franchigia € 100,00   | 1% della somma assicurata fabbricato  |
| Eventi Socio-Politici (art. 23) | 10% dell'indennizzo Minimo € 250,00   | 80% della somma assicurata fabbricato   |
| Eventi atmosferici (art. 24)    | 10% dell'indennizzo Minimo € 250,00<br><u>Per fabbricati con parti aperte da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti:</u> scoperto del 15% e minimo non indennizzabile di € 1.500,00 | 80% della somma assicurata fabbricato<br><u>Per installazioni esterne:</u> 10% della somma assicurata sul fabbricato<br><u>Per Sovraccarico Neve:</u> 20% della somma assicurata Fabbricato, massimo € 50.000,00 per sinistro                         |
| Indennità aggiuntive (art. 25)  | -   | <u>Spese di demolizione, sgombero, rimozione, ricollocamento:</u> 20% dell'indennizzo per danni al fabbricato<br><u>Onorari dei periti:</u> 5% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per sinistro<br><u>Oneri dovuti al Comune:</u> € 5.000,00 |

(operante solo se richiamata in polizza)

### Art. 28 - Oggetto della garanzia Danni da acqua

La garanzia opzionale Danni da acqua prevede 3 (tre) diverse formulazioni, differenti per le garanzie prestate e tra loro alternative, di seguito riepilogate:

- Garanzia base A;
- Garanzia base B;
- Garanzia base C;

in fase di sottoscrizione il CONTRAENTE può scegliere, se acquistata la garanzia Danni da acqua, la formulazione con cui questa verrà prestata.

### COSA È ASSICURATO

#### Art. 29 - Garanzia base A

##### Danni da spargimento d'acqua

Arca Assicurazioni, a seguito di spargimento d'acqua conseguente a ROTTURA ACCIDENTALE degli IMPIANTI IDRICI, risarcisce:

- i danni materiali e diretti arrecati al FABBRICATO stesso;
- le somme (capitali, interessi e spese) che l'ASSICURATO in qualità di proprietario o conduttore dei relativi IMPIANTI IDRICI sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a COSE e animali.

La suddetta garanzia è prestata rispettivamente:

- per i danni materiali e diretti, nei limiti della somma assicurata alla Sezione 2 - Incendio;
- per danni a terzi, sino alla concorrenza del massimale per danni a COSE di cui alla Sezione 5 - Responsabilità Civile e alle condizioni previste dalla stessa Sezione.

#### **La garanzia è prestata con una FRANCHIGIA di € 150,00 (centocinquanta) per SINISTRO.**

La FRANCHIGIA non verrà detratta se l'ASSICURATO sceglierà la liquidazione con la forma di "RIPARAZIONE DIRETTA" al momento della liquidazione del SINISTRO così come riportato all'Art. 70 - Forma di riparazione "guasti".

#### Art. 30 - Garanzie base B

Arca Assicurazioni garantisce i danni previsti nella Garanzia base A e inoltre indennizza:

a) Spese di ricerca e di riparazione per danni da spargimento d'acqua

In caso di danno, arrecato da spargimento di acqua conseguente a ROTTURA ACCIDENTALE degli IMPIANTI IDRICI e indennizzabile in base alla Garanzia base A (Art. 29), sono risarcite:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le parti degli IMPIANTI IDRICI che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti del FABBRICATO.

**La garanzia è prestata sino alla concorrenza annua del 3/1000 della somma assicurata sul FABBRICATO, con il massimo per SINISTRO di € 2.500,00 (duemilacinquecento) e con una**

### **FRANCHIGIA di € 150,00 (centocinquanta) per SINISTRO.**

La FRANCHIGIA non verrà detratta se l'ASSICURATO sceglierà la liquidazione con la forma di "RIPARAZIONE DIRETTA" al momento della liquidazione del SINISTRO così come riportato all'Art. 70 - Forma di riparazione "guasti".<sup>[3]</sup>

#### b) Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas

In caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del FABBRICATO assicurato, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, sono risarcite:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del FABBRICATO assicurato.

**Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate** necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del FABBRICATO.

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza annua di € 2.500,00 (duemilacinquecento) con una FRANCHIGIA di € 150,00 (centocinquanta) per SINISTRO.**

## **Art. 31 - Garanzie base C**

Arca Assicurazioni garantisce i danni previsti dalla Garanzia base B e inoltre indennizza:

#### a) Occlusione di tubazioni

I danni materiali e diretti causati al FABBRICATO da OCCLUSIONE degli IMPIANTI IDRICI.

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO e € 2.000,00 (duemila) per annualità assicurativa, con una FRANCHIGIA di € 150,00 (centocinquanta) per SINISTRO.**

La FRANCHIGIA non verrà detratta se l'ASSICURATO sceglierà la liquidazione con la forma di "RIPARAZIONE DIRETTA" al momento della liquidazione del SINISTRO così come riportato all'Art. 70 - Forma di riparazione "guasti".


#### b) Gelo

A seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura degli IMPIANTI IDRICI per effetto di gelo:

- i danni materiali e diretti subiti dal FABBRICATO assicurato;
- le somme (capitale, interessi e spese) che l'ASSICURATO in qualità di proprietario o conduttore dei relativi IMPIANTI IDRICI sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a COSE e animali;
- le spese di ricerca e riparazione necessariamente sostenute, nei limiti e sulla base delle condizioni previste alla relativa voce di garanzia riportate all'Art. 30 - Garanzia base B lett. a).

La FRANCHIGIA non verrà detratta se l'ASSICURATO sceglierà la liquidazione con la forma di "RIPARAZIONE DIRETTA" al momento della liquidazione del SINISTRO così come riportato all'Art. 70 - Forma di riparazione "guasti".

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO e € 2.000,00 (duemila) per annualità assicurativa e con una FRANCHIGIA di € 150,00 (centocinquanta) per**

 [3]: Es: Cosa succede se scelgo l'indennizzo ordinario? Valore a nuovo del fabbricato € 800.000,00,00. Durante la notte si verifica una perdita da una tubatura dell'impianto idrico nel muro di un appartamento che provoca: danni allo stesso appartamento per bagnamento pari a € 1.000,00 , danni dovuti alla ricerca e riparazione del guasto pari a € 2.800,00. Quindi: - danni da bagnamento € 1.000,00 – franchigia € 150,00 = risarcimento € 850,00. - risarcimento danni di ricerca e riparazione (massimo pari al 3/1000 della somma assicurata alla voce fabbricato): (€ 800.000,00/1000) x 3 = € 2.400,00. - Quindi danni da bagnamento € 2.800,00, massimo risarcibile 2.400,00 – franchigia € 150,00 = risarcimento € 2.250,00. - Danno totale € 3.800,00 risarcimento totale € 3.100,00. Nel caso l'assicurato avesse scelto la "Riparazione Diretta" il danno sarebbe stato riparato senza applicazione di franchigie e/o scoperti e il costo della riparazione sarebbe stato a carico della Compagnia fino alla concorrenza della somma assicurata scelta.

## **SINISTRO.**

### c) Danni a cose in locali interrati o seminterrati

A seguito di spargimento d'acqua conseguente a ROTTURA ACCIDENTALE degli IMPIANTI IDRICI, i danni a COSE contenute in locali interrati o seminterrati di proprietà dei condomini e/o locatari.

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 (ventimila) per SINISTRO e annualità assicurativa e con una FRANCHIGIA di:**

- **€ 150,00 (centocinquanta) se i locali interrati sono di pertinenza dell'abitazione;**
- **€ 1.500,00 (millecinquecento) se i locali interrati sono adibiti ad attività artigiane o commerciali.**

## **COSA NON È ASSICURATO**

### **Art. 32 - Rischi esclusi**

#### **Sono esclusi i danni:**

- a) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- b) causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- d) causati da furto, rapina, occupazione abusiva;
- e) di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del FABBRICATO;
- f) a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, tende esterne, COSE mobili all'aperto.

#### **Quando non siano espressamente compresi sono esclusi anche i danni:**

- g) causati da tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio, sommosse e atti violenti o dolosi in genere, anche se perpetrati individualmente;
- h) causati da trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento, valanghe, smottamenti, frane, pressione della neve e altre calamità provocate da forze della natura;
- i) dovuti a cedimento o movimenti artificiali del terreno;
- j) dovuti a stillicidio, a umidità, usura, gelo, usura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici;
- k) dovuti a infiltrazioni sotterranee;
- l) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle COSE assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- m) causati o subiti da IMPIANTI IDRICI interrati e da impianti di irrigazione;
- n) causati da colpo d'ariete.

Per ogni SINISTRO, in ogni caso, Arca Assicurazioni non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

### **Art. 33 - Esclusioni Specifiche**

#### **Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 32 - Rischi esclusi, per le garanzie di seguito indicate, l'ASSICURAZIONE non comprende:**

##### a) **Garanzia base A e Garanzia base B**

- i danni da gelo;
- i danni da RIGURGITO di liquidi conseguente a OCCLUSIONE dei sistemi di scarico del FABBRICATO o a inefficienza della rete fognaria pubblica;
- i danni a COSE contenute in locali interrati o seminterrati;

##### b) **Garanzia base B - Spese di ricerca e di riparazione per danni da spargimento d'acqua (Art. 30 punto a)**

- le spese relative alla ricerca e riparazione:
- degli IMPIANTI IDRICI interrati e quelli per l'irrigazione;
- dei pannelli radianti.

##### c) **Garanzia base C - Occlusione di tubazioni (Art. 31 punto a)**

- i danni conseguenti a RIGURGITO e traboccamento della rete fognaria pubblica nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

**d) Garanzia base C - Gelo (Art. 31 punto b)**

- i danni da spargimento d'acqua causato da IMPIANTI IDRICI installati all'esterno della costruzione o interrati;

- i danni ai locali sprovvisti di apparati di riscaldamento oppure con apparati non in funzione da oltre 48 (quarantotto) ore consecutive prima del SINISTRO.

## **ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA**

### **Art. 34 - Caratteristiche costruttive del fabbricato**

Le garanzie sono operanti a condizione che il FABBRICATO sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili. Il FABBRICATO deve essere in buono stato di stabilità e manutenzione. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

### **Art. 35 - Validità territoriale**

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

## Tabella B - Danni da acqua Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

### Garanzia Base A (Art. 29)

| Garanzia/Argomento           | Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro | Massimo indennizzo  |
|------------------------------|---|---|
| Danni da spargimento d'acqua | Franchigia € 150,00                     | - Danni materiali e diretti: somma assicurata sul fabbricato<br>- Danni a terzi: massimale per danni a cose della Sezione Responsabilità Civile |

### Garanzia Base B (art. 30)

| Garanzia/Argomento  | Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro | Massimo indennizzo  |
|---|---|---|
| Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua (lettera a) | Franchigia € 150,00                     | 3/1000 dalla somma assicurata sul fabbricato per anno assicurativo col massimo di € 2.500,00 per sinistro |
| Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas (lettera b)    | Franchigia € 150,00                     | € 2.500,00 per anno   |

### Garanzia Base C (art. 31)

| Garanzia/Argomento  | Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro  | Massimo indennizzo                             |
|---|--|--|
| Occlusione di tubazioni (lettera a)                         | Franchigia € 150,00  | € 1.000 per sinistro<br>€ 2.000 per anno       |
| Gelo (lettera b)  | Franchigia € 150,00  | € 1.000,00 per sinistro<br>€ 2.000,00 per anno |
| Danni a cose in locali interrati o seminterrati (lettera c) | € 150,00 (se i locali sono di Pertinenza dell'abitazione)<br>€ 1.500,00 (se i locali sono di pertinenza di attività artigiane o commerciali) | € 20.000,00 per sinistro e anno a              |

(operante solo se richiamata in polizza)

## **COSA È ASSICURATO**

### **Art. 36 - Garanzia base Vetri e cristalli**

Arca Assicurazioni, nell'ambito della somma assicurata, risarcisce i danni materiali e diretti di rottura di VETRI E CRISTALLI, di pertinenza delle parti di FABBRICATO di uso comune.

Se l'ASSICURAZIONE riguarda un singolo FABBRICATO adibito a dimora unifamiliare, la garanzia è prestata per le lastre relative alle aperture verso l'esterno; se riguarda una porzione di un condominio, è compresa la quota parte delle lastre di proprietà comune.

La garanzia è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

## **COSA NON È ASSICURATO**

### **Art. 37 - Rischi esclusi**

#### **Sono esclusi i danni:**

- a) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- b) causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- d) causati da furto, rapina, occupazione abusiva;
- e) di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del FABBRICATO;
- f) a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, tende esterne, COSE mobili all'aperto.

#### **Quando non siano espressamente compresi sono esclusi anche i danni:**

- g) causati da tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio, sommosse e atti violenti o dolosi in genere, anche se perpetrati individualmente;
- h) causati da trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento, valanghe, smottamenti, frane, pressione della neve e altre calamità provocate da forze della natura;
- i) dovuti a cedimento o movimenti artificiali del terreno;
- j) dovuti a stillicidio, a umidità, usura, gelo, usura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici;
- k) dovuti a infiltrazioni sotterranee;
- l) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle COSE assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- m) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- n) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- o) causati a lucernari in genere salvo quelli in vetro antisfondamento.

Per ogni SINISTRO, in ogni caso, Arca Assicurazioni non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

## **ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA**

### **Art. 38 - Caratteristiche costruttive del fabbricato**

Le garanzie sono operanti a condizione che il FABBRICATO sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili. Il FABBRICATO deve essere in buono stato di stabilità e manutenzione. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

**Art. 39 - Validità territoriale**

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio italiano.

**Art. 40 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile**

La garanzia Responsabilità Civile prevede 2 (due) diverse formulazioni, differenti per le garanzie prestate e tra loro alternative, di seguito riepilogate:

- Garanzia base A;
- Garanzia base B;

in fase di sottoscrizione il CONTRAENTE può scegliere, se acquistata la garanzia Responsabilità Civile, la formulazione con cui questa verrà prestata.

**COSA È ASSICURATO****Art. 41 - Garanzie base A<sup>[4]</sup>**a) Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

Arca Assicurazioni si obbliga nel limite del massimale indicato nel contratto a tenere indenne l'ASSICURATO, inteso come tutti i proprietari del FABBRICATO o della porzione/i di FABBRICATO indicato/i in POLIZZA, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di RISARCIMENTO (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali, danneggiamento a COSE o animali in conseguenza di un SINISTRO verificatosi in relazione alla:

- proprietà del FABBRICATO indicato in POLIZZA;
- conduzione delle parti comuni del FABBRICATO stesso;
- proprietà e conduzione di parchi e giardini annessi al FABBRICATO (con o senza alberi di alto fusto). La garanzia comprende anche la responsabilità derivante dalla mancata rimozione tempestiva di ghiaccio e neve dai tetti e da altre superfici.

**Arca Assicurazioni garantisce inoltre:**


b) la Responsabilità Civile personale dei dipendenti del CONTRAENTE per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso il CONTRAENTE stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni al servizio del FABBRICATO. Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti del CONTRAENTE sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;

c) la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del FABBRICATO assicurato; **sono comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D.Lgs. 494/96;**

d) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA. **Per danni di tale natura Arca Assicurazioni risponde entro il limite di € 25.000,00 (venticinquemila) per SINISTRO e con uno SCOPERTO del 10%, minimo € 1.500,00 (millecinquecento);**

e) i danni a COSE conseguenti a inquinamento accidentale dell'aria e del suolo. **Per danni di tale natura Arca Assicurazioni risponde entro il limite di € 25.000,00 (venticinquemila) per SINISTRO e con uno SCOPERTO del 10%, minimo € 1.500,00 (millecinquecento);;**

f) di tenere indenne l'ASSICURATO, **fino alla concorrenza di € 150.000,00 (centocinquantamila),**

 [4]: Es: Massimale assicurato : € 500.000,00 La mancata manutenzione del fabbricato causa il crollo di un cornicione che determina la morte di un passante, il risarcimento stabilito in sede giudiziale è pari a € 680.000,00. Il massimale è insufficiente pertanto, il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 500.000,00 cioè il valore del massimale. I restanti € 180.000,00 restano a carico del Contraente assicurato.

delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle COSE di terzi, derivanti da INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE e SCOPPIO del FABBRICATO assicurato.

## **Art. 42 - Garanzia base B**

Arca Assicurazioni, oltre alla responsabilità e ai danni garantiti dalla Garanzia base A (Art. 41), copre la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) e si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, nel limite del massimale pattuito in POLIZZA, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 (rivalsa INAIL e maggior danno), per gli infortuni, **escluso le malattie professionali**, sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti dal CONTRAENTE e dagli addetti al servizio del FABBRICATO;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di RISARCIMENTO di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 (danno biologico e danno morale), cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio (**escluse le malattie professionali**) dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6%.

L'ASSICURAZIONE è efficace a condizione che, al momento del SINISTRO, il CONTRAENTE sia in regola con gli obblighi per l'ASSICURAZIONE di legge.

**Dall'ASSICURAZIONE sono escluse le malattie professionali.**

L'ASSICURAZIONE vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

**Il massimale di garanzia, (SINISTRO e persona), si intende uguale a quello previsto per la Garanzia base A (R.C.T.) con il limite massimo per persona di € 400.000,00 (quattrocentomila).**

## **COSA NON È ASSICURATO**

### **Art. 43 - Persone non considerate "terzi"**

**Ai fini della garanzia Responsabilità Civile non sono considerati terzi:**

- i conviventi con l'ASSICURATO: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente o affine;
- quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, il suo amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al comma precedente;
- le persone addette al servizio del FABBRICATO che, essendo in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO, ed essendo soggette all'obbligo di ASSICURAZIONE all'INAIL subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone che subiscono il danno mentre svolgono attività di straordinaria manutenzione del FABBRICATO.

### **Art. 44 - Rischi esclusi**

**La garanzia non comprende i danni:**

- a) causati da:
  - atti dolosi dell'ASSICURATO, del CONTRAENTE o dei loro familiari;
  - terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
  - detenzione o uso di esplosivi o sostanze radioattive;
  - furto;
  - esercizio di attività personali dell'ASSICURATO, degli inquilini e condòmini o loro familiari, salvo quanto previsto dalla garanzia Responsabilità Civile del conduttore;
  - umidità, stilloidismo, gelo, insalubrità dei locali;
  - spargimento di acqua, qualunque ne sia la causa. L'esclusione per i danni da spargimento d'acqua non vale per quanto garantito dalla R.C. del conduttore, laddove operi l'apposita estensione;

- discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- b) avvenuti in occasione di:
  - guerra, insurrezione generale, occupazione militare, invasione;
  - esplosioni o emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- c) alle COSE e agli animali che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.

#### **Art. 45 - Limitazioni delle garanzie**

Per i danni subiti dai veicoli all'interno delle aree di pertinenza del FABBRICATO assicurato, Arca Assicurazioni, nell'ambito del massimale di POLIZZA, **non risarcirà più di € 25.000,00 (venticinquemila)** per ciascuna annualità assicurativa.

#### **COME PERSONALIZZARE**

**Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza**

*Il CONTRENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO*

#### **Art. 46 - Responsabilità Civile del conduttore della singola unità immobiliare**

Arca Assicurazioni, nei limiti del massimale assicurato per la Garanzia base A (R.C.T.), si obbliga a tenere indenni i conduttori (condomini o locatari) dei locali adibiti ad abitazione, uffici e/o studi professionali esistenti nel FABBRICATO assicurato, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di RISARCIMENTO (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a COSE e animali, per fatti avvenuti nell'area di pertinenza del FABBRICATO in relazione ai seguenti rischi:

- relativamente ai conduttori di appartamenti adibiti ad abitazione e loro dipendenze, per la Responsabilità Civile di tutti i componenti del nucleo familiare per fatti verificatisi nell'ambito della loro vita privata;
- relativamente ai conduttori di uffici e studi professionali e loro dipendenze, per la Responsabilità Civile loro derivante dall'uso dei locali occupati e dell'arredamento ivi esistente, **comunque esclusa la responsabilità derivante dall'esercizio della specifica attività professionale.**

**La garanzia non comprende i danni arrecati da animali.**

**Per i danni alle COSE arrecati da INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO e Implosione, Arca Assicurazioni risponde entro il limite di € 150.000,00 (centocinquantamila) per SINISTRO e per annualità assicurativa.**

**Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi le persone che, prestando la loro opera a favore dell'ASSICURATO, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.**

#### **Art. 47 - Responsabilità Civile dell'amministratore del condominio**

Arca Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l'amministratore del FABBRICATO assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso il CONTRAENTE, nell'esercizio della sua attività professionale di amministratore del FABBRICATO assicurato, svolta nei termini della legge che la regolano. **L'ASSICURAZIONE non vale per i danni conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi.**

L' ASSICURAZIONE comprende, **fino alla concorrenza di un terzo del massimale previsto per la presente garanzia, multe, ammende, sanzioni, purché siano di natura fiscale, inflitte al CONTRAENTE**

### **per errori imputabili all'amministratore stesso.**

L' ASSICURAZIONE vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'amministratore da fatto doloso dei suoi dipendenti.

La garanzia comprende anche i danni per distruzione, perdita, deterioramento di atti, documenti, titoli purché non al portatore, sempreché non causata da furto, rapina, INCENDIO.

**La garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 50.000,00 (cinquantamila) per ciascun periodo assicurativo indipendentemente dal numero di richieste di RISARCIMENTO presentate dall' ASSICURATO.**

Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

La garanzia opera per comportamenti colposi posti in atto durante il periodo di validità della garanzia purché le richieste di RISARCIMENTO pervengano ad Arca Assicurazioni entro 5 (cinque) anni dalla cessazione del contratto. L' ASSICURAZIONE è prestata con uno **SCOPERTO del 10%** dell'importo di ogni SINISTRO, **con il minimo di € 150,00 (centocinquanta).**

## **ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA**

### **Art. 48 - Massimale**

È stabilito che il massimale assicurato rappresenta il limite di INDENNIZZO anche in caso di corresponsabilità di più assicurati.


### **Art. 49 - Operatività delle garanzie**

Quando l'ASSICURAZIONE è stipulata da un condominio, ai fini delle garanzie di Responsabilità Civile verso terzi, sono considerati terzi i singoli condòmini, i loro familiari e dipendenti, gli inquilini e i collaboratori occasionali del condominio; è compresa la responsabilità, ai sensi di legge, dei singoli condòmini verso gli altri condòmini e verso il condominio in relazione alla singola proprietà e alla conduzione delle parti comuni.

Quando l'ASSICURAZIONE è stipulata da un condomino per la sua parte di proprietà, la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi opera per i danni avvenuti in relazione alla sua proprietà e per la quota a suo carico per i danni dei quali debba rispondere la proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.**

### **Art. 50 - Validità territoriale**

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

## Tabella C - Responsabilità Civile

### Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

#### Garanzia Base A (art. 41)

| Garanzia/Argomento   | Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro | Massimo indennizzo       |
|--|---|--------------------------|
| Danni da interruzioni-sospensioni attività industriali, ecc. (lettera d)   | Scoperto 10% Minimo € 1.500,00          | € 25.000,00 per Sinistro |
| Danni da inquinamento accidentale (lettera e)  | Scoperto 10% Minimo € 1.500,00          | € 25.000,00 per Sinistro |
| Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, derivanti da Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del fabbricato assicurato (lettera f) | -                                       | fino € 150.000,00        |

#### Garanzia Base B (art. 42)

| Garanzia/Argomento  | Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro | Massimo indennizzo                          |
|---|---|---|
| Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) | Franchigia 6%                           | Massimale R.C.T<br>€ 400.000,00 per persona |

#### Limitazioni

| Garanzia/Argomento                                  | Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro | Massimo indennizzo   |
|---|---|----------------------|
| Danni a veicoli nelle aree del fabbricato (art. 45) | -                                       | € 25.000,00 per anno |

#### Garanzie Aggiuntive operanti se richiamate in polizza

| Garanzia/Argomento   | Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro | Massimo indennizzo                                    |
|--|---|---|
| R.C. del conduttore per danni a cose causati da incendio, esplosione, scoppio e implosione (art. 46) | -                                       | Massimale RCT<br>€ 150.000,00 per sinistro e per anno |
| R.C. dell'Amministratore del Condominio (art. 47)  | Scoperto 10% Minimo € 150,00            | € 50.000,00   |

**(Operante solo se richiamata in polizza)****COSA È ASSICURATO****Art. 51 - Oggetto dell'assicurazione Tutela legale**

- 1) La COMPAGNIA, alle condizioni della presente POLIZZA e nei limiti del massimale convenuto, assicura le spese, anche se non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'ASSICURATO per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati nella presente sezione.
- 2) Tali spese sono:
  - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
  - le spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'ASSICURATO, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 79 - Gestione del caso assicurativo, comma 4;
  - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 79 - Gestione del caso assicurativo comma 5;
  - le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di Procedura Penale);
  - le spese di giustizia.
- 3) È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 77 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, comma 3

**Art. 52 - Ambito Condominio (operante solo se richiamata in polizza)**

Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al RISARCIMENTO danni a persone e/o COSE subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- 3) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al condominio, sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00 (duecentocinquanta) e inferiore a € 52.000,00 (cinquantaduemila);
- 4) sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il condominio CONTRAENTE e i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del condominio;
- 5) sostenere controversie relative a diritti reali;
- 6) sostenere controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00 (duecentocinquanta) e inferiore a € 52.000,00 (cinquantaduemila);

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa POLIZZA, le garanzie operano unicamente a favore del CONTRAENTE - ASSICURATO.

**COSA NON È ASSICURATO****Art. 53 - Delimitazione dell'oggetto della garanzia**

- 1) L'ASSICURATO è tenuto a:
  - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
  - assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- 2) ARAG non si assume il pagamento di:
  - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
  - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'ASSICURATO nei procedimenti penali

(articolo 541 Codice di Procedura Penale).

3) Le operazioni di esecuzione forzata non sono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

#### **Art. 54 - Rischi esclusi**

##### **Le garanzie non sono valide per controversie relative a:**

- a) diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- b) in materia fiscale e amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- e) fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- g) controversie tra assicurati;
- h) diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- i) professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- j) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti il FABBRICATO dell'ASSICURATO indicato in POLIZZA;
- k) compravendita o permuta di immobili;
- l) trasformazione, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di appalto, fornitura o posa in opera di materiali;
- m) per le controversie con la COMPAGNIA e ARAG.

#### **COME PERSONALIZZARE**

##### **Condizione aggiuntiva**

*(operante solo in aggiunta all'Art. 52 - Ambito Condominio e se nella scheda di POLIZZA risulta pagato il relativo PREMIO)*

#### **Art. 55 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente se il CONTRAENTE riveste la qualifica di committente dei lavori, sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e **pecuniarie se pari o superiori a € 250,00 (duecentocinquanta)**; la garanzia opera in deroga all'Art. 54 - Rischi esclusi, lettere b) e l). ARAG, su richiesta dell'ASSICURATO, provvederà alla redazione e presentazione del ricorso. L'ASSICURATO deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Ad eccezione del legale rappresentante, la garanzia copre le spese sostenute dagli assicurati solo se dipendenti del CONTRAENTE.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

#### **Art. 56 - Ambito fabbricato (operante solo se richiamata in Polizza)**

Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o COSE subiti per fatti illeciti di terzi;

- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- 3) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative all'abitazione sempreché il valore in lite sia superiore a € 100,00 (cento) e inferiore a € 52.000,00 (cinquantaduemila);
- 4) sostenere controversie relative a diritti reali.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa POLIZZA, le garanzie operano unicamente a favore del CONTRAENTE/ASSICURATO.

## **ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA**

### **Art. 57 - Recupero di somme**

- 1) Spettano integralmente all'ASSICURATO i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
- 2) Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in transazione o in via stragiudiziale.

### **Art. 58 - Estensione territoriale**

- 1) Nell'ipotesi di diritto al RISARCIMENTO di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'ASSICURAZIONE vale per i casi assicurativi che insorgono in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- 2) In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

**Art. 59 - Mediazione**

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto, per le controversie in materia di contratti assicurativi, che l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso in cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO intendano esperire il procedimento di mediazione, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo [mediazionecivile@arcavita.it](mailto:mediazionecivile@arcavita.it) ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

**NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 2 - INCENDIO, PER LA SEZIONE 3 - DANNI DA ACQUA CONDOTTA E PER LA SEZIONE 4 - VETRI E CRISTALLI****Art. 60 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro****Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO devono:**

- fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno;
- in caso di SINISTRO o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, il CONTRAENTE o l'ASSICURATO o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne immediatamente comunicazione ad Arca Assicurazioni tramite il numero verde 800.484343;
- entro 3 (tre) giorni far seguito con la denuncia scritta.

**Inoltre il CONTRAENTE o l'ASSICURATO devono:**

- precisare con la comunicazione di cui sopra o successivamente, appena sia noto, l'importo stimato dei danni;
- quando si ipotizzi un fatto doloso, inoltrare denuncia del SINISTRO alle Autorità competenti e trasmetterne denuncia scritta ad Arca Assicurazioni con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle COSE danneggiate, distrutte, della loro qualità, quantità, valore, mettendo comunque a disposizione di Arca Assicurazioni e dei periti ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno.

**Art. 61 - Esagerazione dolosa del danno**

Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara colpite COSE che non esistevano al momento del SINISTRO, occulta, sottrae o manomette COSE salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del SINISTRO o ne facilita il progresso, perde il diritto all'INDENNIZZO.

**Art. 62 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti oppure, di comune accordo se una parte lo richiede e l'altra vi acconsente, mediante periti nominati uno da Arca Assicurazioni e uno dal CONTRAENTE con apposito atto unico.

I due periti, nel caso in cui non dovessero raggiungere un accordo, potranno nominarne un terzo perito e le decisioni dovranno essere prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il SINISTRO è avvenuto.

Se non diversamente convenuto, ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà sul CONTRAENTE e per metà su Arca Assicurazioni.

I periti devono:

- accertare la causa, la natura e le modalità del SINISTRO;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla POLIZZA e stabilire se al momento del SINISTRO esistevano circostanze aggravanti il RISCHIO non dichiarate;
- verificare se l'ASSICURATO o il CONTRAENTE ha adempiuto agli obblighi riportati all'Art. 60 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro;
- verificare separatamente, per ciascuna garanzia colpita dal SINISTRO, l'esistenza, la qualità, la quantità delle COSE assicurate indenni, distrutte, danneggiate, perse;
- procedere separatamente, per ciascuna garanzia colpita da SINISTRO, alla stima del valore degli enti assicurati alla partita stessa al momento del SINISTRO secondo quanto stabilito dalle condizioni di POLIZZA;
- procedere alla stima del danno con i criteri stabilita nella POLIZZA.

I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola partita. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale.

### **Art. 63 - Stima del danno - Valore a nuovo**

Ove non diversamente specificato, la garanzia è prestata nella forma "valore a nuovo", l'ammontare del danno risarcibile è pari alla spesa necessaria per ricostruire, rimpiazzare, riparare i beni perduti o danneggiati detratto il valore dei residui; in caso di rimpiazzo, l'ammontare del danno è pari alla spesa per sostituirli con altri nuovi uguali o equivalenti per qualità e prestazioni.

### **Art. 64 - Deroga alla proporzionale**

La garanzia, salvo ove diversamente indicato nel contratto, è prestata a VALORE INTERO. L'articolo 1907 del Codice Civile (ASSICURAZIONE parziale) è applicabile soltanto quando il valore di ricostruzione del FABBRICATO, stimato al momento del SINISTRO, superi di oltre il 10% la somma assicurata e limitatamente alla parte eccedente la somma assicurata maggiorata del 10%.

### **Art. 65 - Pagamento dell'indennizzo**

Entro 30 (trenta) giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'INDENNIZZO Arca Assicurazioni paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il CONTRAENTE o l'ASSICURATO non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza ad Arca Assicurazioni stessa per il pagamento;
- b) ad Arca Assicurazioni venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione.

### **Art. 66 - Anticipo sull'indennizzo**

A richiesta del CONTRAENTE, l'ASSICURATO ha diritto di ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate da Arca Assicurazioni, **pari al 50% dell'ammontare presumibile dell'indennizzo** a condizione che:

- l'ASSICURATO/CONTRAENTE abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 60 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro e che ne faccia esplicita richiesta;
- non esistano dubbi sulla risarcibilità del danno;
- l'INDENNIZZO presumibile non sia inferiore a € 25.000,00 (venticinquemila);
- non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche);
- siano trascorsi almeno 60 (sessanta) giorni dal verificarsi del SINISTRO.

**L'acconto non potrà comunque superare € 250.000,00 (duecentocinquantamila) qualunque sia l'entità del danno stimato.**

### **Art. 67 - Limite massimo di indennizzo**

Per ogni SINISTRO, in ogni caso, Arca Assicurazioni non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate,

salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, per le spese di salvataggio e quanto, eventualmente, esplicitamente previsto dal contratto.

#### **Art. 68 - Assicurazione per conto terzi**

La POLIZZA deve intendersi stipulata dal CONTRAENTE in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e da Arca Assicurazioni. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

L'accertamento dei danni e dell'INDENNIZZO così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

#### **Art. 69 - Guasti fabbricato**

Se richiamate in POLIZZA le garanzie di cui all'Art. 22 - Fenomeni elettrici e di cui alla Sezione 3 - Danni da acqua, prestate in base alle somme assicurate previste, al momento del SINISTRO l'ASSICURATO potrà usufruire della RIPARAZIONE DIRETTA del danno da parte di una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla COMPAGNIA per procedere direttamente alla riparazione del danno subito con costo a carico di Arca, come meglio specificato all'Art. 70 - Forma di riparazione "guasti".

Tale servizio verrà prestato nel limite della somma assicurata senza applicazione di alcuna FRANCHIGIA. Diversamente il SINISTRO verrà liquidato detraendo la FRANCHIGIA indicata all'Art. 22 - Fenomeni elettrici e alla Sezione 3 - Danni da acqua.

#### **Art. 70 - Forma di riparazione "guasti"**

In caso di SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA relativamente agli Artt. 22 - Fenomeni elettrici, 29 - Garanzia base A, 30 - Garanzie base B e 31 - Garanzie base C, l'ASSICURATO al momento della denuncia del SINISTRO potrà scegliere una delle seguenti modalità operative:

- a) RIPARAZIONE DIRETTA: per agevolare l'ASSICURATO nell'operazione di riparazione viene messa a disposizione una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla COMPAGNIA. Dopo aver verificato il danno e fornito un preventivo all'ASSICURATO, verranno eseguite tutte le operazioni occorrenti alla riparazione del danno nel limite della somma assicurata indicata in POLIZZA. Con tale modalità, la riparazione verrà indennizzata senza applicazione di alcuna FRANCHIGIA;
- b) INDENNIZZO ordinario: in alternativa a quanto sopra descritto, l'ASSICURATO dopo la valutazione del danno da parte del perito può decidere di non voler usufruire della rete convenzionata "RIPARAZIONE DIRETTA" per cui si attiverà la procedura standard di gestione del SINISTRO così come riportato all'Art. 60 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro. La precisazione che non si desidera attivare la procedura della "RIPARAZIONE DIRETTA" va comunicata al perito in sede di valutazione del danno. In tal caso il SINISTRO verrà indennizzato con l'applicazione della FRANCHIGIA relativa a ciascuna estensione.

#### **Art. 71 - Buona fede**

L'omissione da parte dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE di circostanze aggravanti il RISCHIO e le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.

Ad Arca Assicurazioni spetterà il maggior PREMIO proporzionale all'eventuale maggior RISCHIO, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

#### **Art. 72 - Rinuncia alla rivalsa**

Arca Assicurazioni rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso i condomini, inquilini, l'amministratore, loro parenti o affini, loro ospiti e collaboratori domestici purché l'ASSICURATO non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

### **NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 5 - RESPONSABILITÀ CIVILE**

## **Art. 73 - Obblighi**

### **Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO devono:**

- in caso di SINISTRO o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, dare immediatamente comunicazione ad Arca Assicurazioni tramite il numero verde 800.484343, facendo poi seguito entro 3 (tre) giorni con la denuncia scritta. Se il CONTRAENTE o l'ASSICURATO è impossibilitato a farlo la comunicazione può pervenire anche tramite i suoi familiari o i suoi eredi;
- relativamente alla denuncia scritta, comunicare tempestivamente: notizie, domande o azioni avanzate dall'infortunato, danneggiato o dagli aventi diritto adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

## **Art. 74 - Valore del fabbricato e assicurazione parziale**

Il PREMIO per la Sezione Responsabilità Civile è calcolato in relazione al costo di ricostruzione a nuovo del FABBRICATO dichiarato nel contratto.

Se il costo di ricostruzione a nuovo del FABBRICATO, stimato al momento del SINISTRO, eccede di oltre il 10% il costo dichiarato, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione al rapporto tra il costo dichiarato maggiorato del 10% e il costo di ricostruzione stimato.

## **Art. 75 - Gestione delle vertenze**

Arca Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'ASSICURATO, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'ASSICURATO stesso.

Sono a carico di Arca Assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ASSICURATO entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale ASSICURATO per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite in proporzione del rispettivo interesse.

### **Arca Assicurazioni non riconosce, peraltro, spese sostenute dall'ASSICURATO per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.**

La facoltà di Arca Assicurazioni di assumere la gestione della vertenza in sede penale è tramutata, nel limite complessivo dell'importo stabilito e per il solo pagamento delle parcelle di legali o tecnici da essa designati, in obbligo contrattuale se il procedimento penale in corso al momento della tacitazione del danneggiato prosegua, purché sia promosso su iniziativa della pubblica o privata accusa.

## **NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 6 - TUTELA LEGALE**

### **Art. 76 - Insorgenza del caso assicurativo**

1) Ai fini della presente POLIZZA, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'ASSICURATO, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
- per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine; ad eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2) La garanzia assicurativa è prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità della POLIZZA, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della POLIZZA, in tutte le restanti ipotesi.

3) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla COMPAGNIA o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 77 - Denuncia del caso

assicurativo e libera scelta del legale, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

**4) La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'ASSICURAZIONE fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5) Si considerano a tutti gli effetti come UNICO CASO ASSICURATIVO:

- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
  - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
- In tali ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico ed è ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### **Art. 77 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale**

- 1) L'ASSICURATO deve immediatamente denunciare alla COMPAGNIA o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2) In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della COMPAGNIA o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
- 3) L'ASSICURATO ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla COMPAGNIA contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- 4) Se l'ASSICURATO non fornisce tale indicazione, la COMPAGNIA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'ASSICURATO non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'ASSICURATO deve conferire mandato.
- 5) L'ASSICURATO ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la COMPAGNIA.

#### **Art. 78 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'ASSICURATO richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la COMPAGNIA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

#### **Art. 79 - Gestione del caso assicurativo**

- 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 2) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'ASSICURATO presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 77 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.
- 3) La garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
- 4) L'ASSICURATO non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
- 5) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti deve essere concordata con ARAG.
- 6) ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- 7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'ASSICURATO e la COMPAGNIA o ARAG, la decisione può essere demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La COMPAGNIA e ARAG avvertono l'ASSICURATO del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

# Norme di legge richiamate in polizza

## Codice Civile

### **Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

### **Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

### **Art. 1888 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la POLIZZA di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della POLIZZA; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

### **Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

### **Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### **Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

### **Art. 1897 - Diminuzione del rischio**

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

### **Art. 1898 - Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

### **Art. 1901 - Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

### **Art. 1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

### **Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

### **Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

## **Codice di procedura penale**

### **Art. 535 - Condanna alle spese**

- 1) La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.
- 2) (...) abrogato
- 3) Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.
- 4) Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.

### **Art. 541 - Condanna alle spese relative all'azione civile**

- 1) Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna

l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

2) Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile

### **Art. 583 - Circostanze aggravanti**

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della offesa, persona ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

## Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:



- telefono: **800-484343** dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.

- indirizzo PEC: [arcaassicurazioni@pec.unipol.it](mailto:arcaassicurazioni@pec.unipol.it)

- indirizzo email: [sinistri@arcavita.it](mailto:sinistri@arcavita.it)

- fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": 045.8192397

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome;
- numero del contratto;
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare


# Modulo di denuncia

Polizza Fabbriato New

## DA INVIARE

- via E-mail a: [sinistri@arcavita.it](mailto:sinistri@arcavita.it);
- oppure via PEC a: [arcasinistri@pec.unipol.it](mailto:arcasinistri@pec.unipol.it)
- oppure tramite Raccomandata all'indirizzo indicato nel modulo
- oppure tramite Fax a: 0458192397

Spettabile  
Arca Assicurazioni S.p.A.  
Via del Fante, 21  
37122 – Verona  
Fax 045 – 8192397

|  |  |  |                |
|--|--|--|----------------|
| N° Sinistro Aperto   |  | N° CONTRATTO/TARGA   |                |
| DATI DEL CONTRAENTE:   |  | CF/PI  |                |
| DATI DELL'ASSICURATO /DANNEGGIATO                                |  |  |                |
| Nominativo   |  | CF/PI  |                |
| Residente in Via   |  | Cap.   | Comune (Prov.) |
| Tel./Cel.  |  | E-mail   |                |
| DESCRIZIONE DELL'EVENTO  |  |  |                |
| Data e ora e Luogo del sinistro:                                 |  |  |                |
| Causa e descrizione dettagliata dell'evento:                     |  |  |                |
| Elenco e Descrizione danni:                                      |  |  |                |
| Bene visibile presso:  |  |  |                |
| Dati danneggiato/i Terzo (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo) |  |  |                |
| Autorità intervenute:  |  |  |                |
| Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia):           |  |  |                |
| DATI BANCARI   |  |  |                |
| Coordinate bancarie IBAN:  |  |  |                |
| Banca:   |  |  |                |
| Intestatario:  |  |  |                |
| LUOGO E DATA:  |  | FIRMA:  |                |
|  |  | *Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma                              |                |

**Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute)**

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi indicati dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Compagnia l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Firma contraente\*:  \_\_\_\_\_

Firma assicurato danneggiato (se diverso da contraente)\*:  \_\_\_\_\_

\*Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma

# Fabbricato New

Assicurazione del fabbricato

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

## Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

**QUALI DATI RACCOGLIAMO.** Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

**PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI.** I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it) a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

**A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI.** I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

**COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI.** I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

**QUALI SONO I SUOI DIRITTI.** La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. ([www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it)) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito [privacy@arcassicura.com](mailto:privacy@arcassicura.com), al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it) nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

#### Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. [www.unipol.com](http://www.unipol.com).

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.